



Nota metodologica

Riparto del fondo per le indennità di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali dei comuni delle Regioni a statuto ordinario. Articolo 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234 del 2021.

Premessa

Il comma 586 prevede che, a titolo di concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratori locali comunali, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Le disposizioni di cui ai commi 583 e 584

Il comma 583 dispone che, a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il cui importo massimo è stato fissato in euro 13.800 mensili per dodici mensilità, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale e nelle seguenti misure, rapportate in termini percentuali rispetto all'importo massimo, per ciascuna tipologia di ente individuata:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani, espressione che va sempre intesa nel senso di "sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana";
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Il comma 584 dispone che, in sede di prima applicazione, l'indennità di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento per l'anno 2022 e al 68 per cento per l'anno 2023. A decorrere dal 2022 la predetta indennità può comunque essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Acquisizione dei dati per il riparto

Preliminarmente sono state effettuate le operazioni relative all'acquisizione della popolazione e alla definizione dell'anagrafica dei comuni:



- la popolazione considerata è quella ISTAT al 31 dicembre 2020 risultante dal censimento permanente;
- l’anagrafica è costituita da 6.565 comuni esistenti nelle 15 regioni a statuto ordinario (RSO) al 1° gennaio 2022;
- per il 2023 e anni seguenti si evidenzia la necessità di un aggiornamento dell’anagrafica comunale per le previste nuove fusioni.

Riparto del fondo di cui al comma 583 per l’incremento dell’indennità a sindaci dei comuni delle RSO

Il riparto per classe demografica e per tipologia di ente del fondo, a concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni relativamente alla corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per i sindaci comuni delle RSO, è stato calcolato sulla base dei dati desumibili dalla “Tabella 1 – Indennità sindaci” contenuta nella “Relazione illustrativa (R.I.), relazione tecnica e allegato conoscitivo” al disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448, pag. 382; di seguito si riporta l’originaria Tabella 1 con gli opportuni chiarimenti).

Tabella 1 di cui alla Relazione Illustrativa – Indennità sindaci

Abitanti	Compenso vigente (pro-capite)	% su presidenti giunte regioni	Nuovo compenso (pro-capite)	Incremento mensile compenso (pro-capite)	Incremento annuale compenso (pro-capite)	Incremento annuale comprensivo del rateo di fine mandato	Comuni per fascia regioni a statuto ordinario	Maggiori oneri a decorrere dal 2024
	1	2	3=13.800*2	4=3-2	5=4*12	6=5+4	7	8=6*7
Fino a 3.000	1.659	16	2.208	549	6.583	7.132	3.628	25.875.114
Da 3.001 a 5.000	1.952	22	3.036	1.084	13.005	14.089	899	12.666.254
Da 5.001 a 10.000	2.510	29	4.002	1.492	17.904	19.396	1.008	19.551.430
Da 10.001 a 30.000	2.789	30	4.140	1.351	16.214	17.565	776	13.630.199
Da 30.001 a 50.000 (non capoluogo)	3.114	35	4.830	1.716	20.589	22.305	122	2.721.211
Da 50.001 a 100.000 (non capoluogo)	3.718	45	6.210	2.492	29.898	32.390	44	1.425.144
Da 100.001 a 250.000 (non capoluogo)	4.596	45	6.210	1.614	19.362	20.976	1	20.976
Capoluoghi di provincia fino a 50.000	3.718		0	-3.718	-44.622	-48.340	18	-870.127
Capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	4.596		0	-4.596	-55.158	-59.754	34	-2.031.635
Capoluoghi di provincia oltre 100.000	5.206		0	-5.206	-62.471	-67.677	25	-1.691.914
Capoluoghi di regione Sindaci metropolitani	7.019		0	-7.019	-84.224	-91.242	15	-1.368.637
Capoluoghi di provincia fino a 100.000		70	9.660	9.660	115.920	125.580	52	6.530.160
Capoluoghi di provincia oltre 100.000		80	11.040	11.040	132.480	143.520	24	3.444.480
Capoluoghi di regione		80	11.040	11.040	132.480	143.520	6	861.120
Sindaci metropolitani		100	13.800	13.800	165.600	179.400	10	1.794.000
TOTALE			Risultante da Tabella 1 R.I.				6.570	82.557.775



Costruzione della distribuzione a cui farà riferimento il riparto

Come per le altre classi di comuni, anche per i sindaci dei comuni capoluogo l'incremento da assegnare va calcolato prendendo in considerazione la differenza rispetto alle indennità previgenti.

Si precisa che, come indicato dalla Relazione illustrativa, per i soli sindaci l'ammontare dell'incremento è determinato sulla base di 13 mensilità.

L'anagrafica degli enti è stata aggiornata al 1° gennaio 2022 e i Comuni di Urbino, Carrara e Cesena sono stati considerati alla stregua dei comuni capoluogo di provincia.

Il sottostante Prospetto 1 riporta i dati aggiornati dell'equivalente Tabella 1 della R.I. e costituisce il risultato delle elaborazioni a cui fa riferimento il riparto.

Prospetto 1 – Distribuzione per classi di comuni degli importi assegnati per indennità sindaci

Classificazione R.I. + DM 119/2000	Compenso vigente sindaci	% su presidenti giunte regioni	Nuovo compenso mensile (pro-capite) sindaci	Incremento mensile sindaco	N. comuni	Incremento sindaco Annualità 2024 = 13 mensilità
Fino a 1.000	1.659	16%	2.208	549	1.663	11.860.616
Da 1.001 a 3.000	1.659	16%	2.208	549	1.972	14.064.422
Da 3.001 a 5.000	1.952	22%	3.036	1.084	901	12.694.432
Da 5.001 a 10.000	2.510	29%	4.002	1.492	995	19.299.279
Da 10.001 a 15.000	2.789	30%	4.140	1.351	403	7.078.570
Da 15.001 a 30.000	2.789	30%	4.140	1.351	371	6.516.500
Da 30.001 a 50.000	3.114	35%	4.830	1.716	123	2.743.516
Da 50.001 a 100.000	3.718	45%	6.210	2.492	45	1.457.533
Da 100.001 a 250.000	4.596	45%	6.210	1.614	1	20.976
Da 10.001 a 15.000 (CP)	3.718	70%	9.660	5.942	1	77.240
Da 15.001 a 30.000 (CP)	3.718	70%	9.660	5.942	3	231.719
Da 30.001 a 50.000 (CP)	3.718	70%	9.660	5.942	14	1.081.355
Da 50.001 a 100.000 (CP)	4.596	70%	9.660	5.064	34	2.238.085
Da 100.001 a 250.000 (CP)	5.206	80%	11.040	5.834	22	1.668.555
Oltre 250000 (CP)	5.206	80%	11.040	5.834	1	75.843
Da 30.001 a 50.000 (CR)	7.019	80%	11.040	4.021	1	52.278
Da 50.001 a 100.000 (CR)	7.019	80%	11.040	4.021	4	209.110
Da 100.001 a 250.000 (CR)	7.019	80%	11.040	4.021	1	52.278
Da 100.001 a 250.000 (CM)	7.019	100%	13.800	6.781	1	88.158
Oltre 250000 (CM)	7.019	100%	13.800	6.781	9	793.418
			Totale		6.565	82.303.882

* CP = Capoluogo di provincia; CR = Capoluogo di regione; CM = Capoluogo metropolitano

Considerato che per gli anni 2022 e 2023 gli incrementi si applicano nella misura rispettivamente del 45% e 68%, le risorse occorrenti per il concorso all'incremento correlato al comma 583 per i medesimi anni sono pari ad euro 37.036.747 per l'anno 2022, ad euro 55.966.640 per l'anno 2023.

Le disposizioni di cui al comma 585

Il comma 585 prevede che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori e ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, applicando le percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.



Riparto del fondo di cui al comma 585 relativamente all'incremento dell'indennità per vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali dei comuni delle RSO

Il riparto del fondo connesso al maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione a vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali dai comuni delle 15 RSO è stato calcolato sulla base delle informazioni desumibili dalla "Tabella 2 – Indennità amministratori" contenuta nella citata "Relazione illustrativa (R.I.), relazione tecnica e allegato conoscitivo" (pag. 383, l'originaria Tabella 2 si riporta di seguito), nonché secondo le disposizioni di cui ai commi 583, 584 e 585.

Si premette che, relativamente all'indennità per i presidenti dei consigli comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti, la predetta tabella non riporta alcun incremento.

Tabella 2 di cui alla R.I. per indennità vicesindaci, assessori e presidenti di consiglio

Abitanti	Figure	1	Indennità sindaci / presidenti (tab.1, col. 3) 2	% inden- nità 3	Compenso vigente (pro- capite) 4	Nuovo Compenso (pro- capite) 5=3*2	Incremento (pro- capite) 6=5-4	Incremento mensile massimo 7=6*1	Incremento annuale massimo 8=7*12	Comuni per fascia R.S.O. 9	Maggiori oneri bilancio dello Stato a decorrere dal 2024 10=8*9
Fino a 1.000	Vicesindaco	1	2.208	15	249	331	82	82	988	1.549	1.529.662
	1 Assessore	1	2.208	10	166	221	55	55	658		1.019.735
	Pres. Consiglio	1	2.208								
Da 1.001 a 3.000	Vicesindaco	1	2.208	20	332	442	110	110	1.317	2.079	2.737.394
	1 Assessore	1	2.208	15	249	331	82	82	987		2.053.046
	Pres. Consiglio	1	2.208								
Da 3.001 a 5.000	Vicesindaco	1	3.036	20	390	607	217	217	2.601	899	2.338.385
	2 Assessori	2	3.036	15	293	455	163	325	3.902		3.507.578
	Pres. Consiglio	1	3.036								
Da 5.001 a 10.000	Vicesindaco	1	4.002	50	1.255	2.001	746	746	8.952	1.008	9.023.737
	3 Assessori	3	4.002	45	1.129	1.801	671	2.014	24.171		24.364.090
	Pres. Consiglio	1	4.002								
Da 10.001 a 30.000	Vicesindaco	1	4.140	55	1.534	2.277	743	743	8.917	776	6.919.947
	4 Assessori	4	4.140	45	1.255	1.863	608	2.432	29.184		22.647.101
	Pres. Consiglio	1	4.140	45	1.255	1.863	608	608	7.296		5.661.775
Da 30.001 a 50.000	Vicesindaco	1	4.830	55	1.713	2.657	944	944	11.324	122	1.381.538
	6 Assessori	6	4.830	45	1.401	2.174	772	4.633	55.591		6.782.096
	Pres. Consiglio	1	4.830	45	1.401	2.174	772	772	9.265		1.130.349
Da 50.001 a 100.000	Vicesindaco	1	6.210	75	2.789	4.658	1.869	1.869	22.424	44	986.638
	8 Assessori	8	6.210	60	2.231	3.726	1.495	11.959	143.511		6.314.483
	Pres. Consiglio	1	6.210	60	2.231	3.726	1.495	1.495	17.939		789.310
Da 100.001 a 250.000	Vicesindaco	1	6.210	75	3.447	4.658	1.210	1.210	14.522	1	14.522
	8 Assessori	8	6.210	60	2.758	3.726	968	7.745	92.940		92.940
	Pres. Consiglio	1	6.210	60	2.758	3.726	968	968	11.617		11.617
Capoluoghi di provincia fino a 50.000	Vicesindaco	1	9.660	55	2.045	5.313	3.268	3.268	39.214	18	705.851
	8 Assessori	8	9.660	45	1.673	4.347	2.674	21.389	256.673		4.620.118
	Pres. Consiglio	1	9.660	45	1.673	4.347	2.674	2.674	32.084		577.515
Capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	Vicesindaco	1	9.660	75	3.447	7.245	3.798	3.798	45.572	34	1.549.443
	8 Assessori	8	9.660	60	2.758	5.796	3.038	24.305	291.660		9.916.437
	Pres. Consiglio	1	9.660	60	2.758	5.796	3.038	3.038	36.457		1.239.555
Capoluoghi di provincia oltre 100.000	Vicesindaco	1	11.040	75	3.904	8.280	4.376	4.376	52.507	24	1.260.168
	8 Assessori	8	11.040	65	3.384	7.176	3.792	30.337	364.048		8.737.163
	Pres. Consiglio	1	11.040	65	3.384	7.176	3.792	3.792	45.506		1.092.145
Capoluoghi di regione	Vicesindaco	1	11.040	75	5.264	8.280	3.016	3.016	36.192	6	217.153
	8 Assessori	8	11.040	60	4.211	6.624	2.413	19.302	231.630		1.389.779
	Pres. Consiglio	1	11.040	60	4.211	6.624	2.413	2.413	28.954		173.722
Capoluoghi metropolitani	Vicesindaco	1	13.800	75	5.264	10.350	5.086	5.086	61.032	10	610.321
	10 Assessori	10	13.800	65	4.562	8.970	4.408	44.079	528.946		5.289.453
	Pres. Consiglio	1	13.800	65	4.562	8.970	4.408	4.408	52.895		528.945
TOTALE										6.570	137.213.753



Determinazione del riparto per vicesindaco, assessori e presidenti di consiglio

Il precitato decreto ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000, all'articolo 5, dispone che:

- comma 1: ai presidenti di consiglio dei comuni fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco;
- comma 2: per i presidenti di consiglio dei comuni da 1.001 a 15.000 abitanti la percentuale di calcolo dell'indennità mensile è pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

Occorre altresì precisare che per gli Amministratori le percentuali del DM 119/2000 sono applicate solo agli incrementi di indennità, pertanto ai fini del contributo in questione viene considerata soltanto la **differenza rispetto alle indennità in vigore**.

Infine, in coerenza con quanto riportato dalla R.I., occorre precisare che per gli amministratori **sono state utilizzate le percentuali di riferimento rispetto all'indennità del sindaco come da R.I.**, sebbene in alcuni casi differiscano da quelle del decreto ministeriale 119/2000, come messo in luce nel prospetto riportato di seguito per completezza informativa, con riferimento alle sole classi di comuni interessate.

classificazione Comuni	Vicesindaco		Assessore		Presidente Consiglio	
	DM	R.I.	DM	R.I.	DM	R.I.
da 10.001 a 15.000 (non capoluoghi)					10%	45%
da 10.001 a 15.000 (cap. prov.)					10%	45%
da 100.001 a 250.000 (cap. prov.)			60%	65%	60%	65%
da 30.001 a 50.000 (cap. reg.)	55%	75%	45%	60%	45%	60%
da 100.001 a 250.000 (CM)			60%	65%	60%	65%

Il sottostante prospetto 2 riporta i dati aggiornati dell'equivalente Tabella 2 della R.I. e costituisce il risultato delle elaborazioni a cui fa riferimento il riparto in oggetto, che prevede l'assegnazione dell'incremento indennità anche per i Presidenti di consiglio nei comuni fino a 15.000 abitanti e considera i comuni di Urbino, Carrara e Cesena alla stregua dei comuni capoluogo di provincia.



Prospetto 2 – Distribuzione per classi di comuni degli importi assegnati per indennità vicesindaci, assessori e presidenti consigli comunali

Classificazione R.I. + DM 119/2000	Incremento sindaco (tab.1 colonna 5)	Numero assessori (tab2 R.I.)	Percentuale vicesindaco	Percentuale assessore	Percentuale presidente consiglio	Numero comuni	Incremento vicesindaco	Incremento assessore	Incremento presidente consiglio	Incremento vicesindaco Annualità 2024	Incremento assessori Annualità 2024	Incremento presidente consiglio Annualità 2024
Fino a 1.000	6.583	1	15%	10%	5%	1.663	988	658	329	1.642.239	1.094.826	547.413
Da 1.001 a 3.000	6.583	1	20%	15%	10%	1.972	1.317	988	658	2.596.509	1.947.382	1.298.254
Da 3.001 a 5.000	13.005	2	20%	15%	10%	901	2.601	3.902	1.301	2.343.587	3.515.381	1.171.794
Da 5.001 a 10.000	17.904	3	50%	45%	10%	995	8.952	24.171	1.790	8.907.359	24.049.870	1.781.472
Da 10.001 a 15.000	16.214	4	55%	45%	45%	403	8.917	29.184	7.296	3.593.736	11.761.316	2.940.329
Da 15.001 a 30.000	16.214	4	55%	45%	45%	371	8.917	29.184	7.296	3.308.377	10.827.415	2.706.854
Da 30.001 a 50.000	20.589	6	55%	45%	45%	123	11.324	55.591	9.265	1.392.862	6.837.687	1.139.614
Da 50.001 a 100.000	29.898	8	75%	60%	60%	45	22.424	143.511	17.939	1.009.062	6.457.994	807.249
Da 100.001 a 250.000	19.362	8	75%	60%	60%	1	14.522	92.940	11.617	14.522	92.940	11.617
Da 10.001 a 15.000 (CP)	71.298	4	55%	45%	45%	1	39.214	128.337	32.084	39.214	128.337	32.084
Da 15.001 a 30.000 (CP)	71.298	4	55%	45%	45%	3	39.214	128.337	32.084	117.642	385.010	96.252
Da 30.001 a 50.000 (CP)	71.298	8	55%	45%	45%	14	39.214	256.673	32.084	548.996	3.593.425	449.178
Da 50.001 a 100.000 (CP)	60.762	8	75%	60%	60%	34	45.572	291.660	36.457	1.549.443	9.916.437	1.239.555
Da 100.001 a 250.000 (CP)	70.009	8	75%	65%	65%	22	52.507	364.048	45.506	1.155.154	8.009.066	1.001.133
Oltre 250000 (CP)	70.009	8	75%	65%	65%	1	52.507	364.048	45.506	52.507	364.048	45.506
Da 30.001 a 50.000 (CR)	48.256	8	75%	60%	60%	1	36.192	231.630	28.954	36.192	231.630	28.954
Da 50.001 a 100.000 (CR)	48.256	8	75%	60%	60%	4	36.192	231.630	28.954	144.769	926.519	115.815
Da 100.001 a 250.000 (CR)	48.256	8	75%	60%	60%	1	36.192	231.630	28.954	36.192	231.630	28.954
Da 100.001 a 250.000 (CM)	81.376	10	75%	65%	65%	1	61.032	528.945	52.895	61.032	528.945	52.895
Oltre 250000 (CM)	81.376	10	75%	65%	65%	9	61.032	528.945	52.895	549.289	4.760.508	476.051
						6.565	Totale annualità 2024			29.098.683	95.660.366	15.970.973
							Totale complessivo annualità 2024			140.730.022		

* CP = Capoluogo di provincia; CR = Capoluogo di regione; CM = Capoluogo metropolitano



Dal Prospetto 2 si rileva che per i comuni delle 15 RSO le risorse occorrenti a partire dal 2024, compresa l'indennità dei Presidenti del Consiglio per tutte le classi di comuni, con l'applicazione delle percentuali definite dal DM n.119/2000 e considerando Urbino, Carrara e Cesena alla stregua dei capoluoghi di provincia, risulta pari a 140.730.022 euro, come di seguito più dettagliatamente riportato:

• Indennità Vicesindaco	29.098.683
• Indennità Assessori	95.660.366
• Indennità Presidenti Consiglio	<u>15.970.973</u>
	140.730.022

Le disposizioni di cui al comma 586

Il comma 586 prevede che, a titolo di concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli amministratori locali, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Al riguardo, va precisato che il decreto-legge n. 124 del 2019, all'art. 57-quater, aveva già previsto un incremento dell'indennità dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, con l'istituzione di uno specifico fondo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, i cui contributi, secondo le elaborazioni e la metodologia delle Tabelle 1 e 2 della citata "Relazione illustrativa, relazione tecnica e allegato conoscitivo" al disegno di legge di bilancio 2022, continuano ad essere attribuiti separatamente rispetto al presente riparto, secondo le assegnazioni precedentemente disposte dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 194 del 4 agosto 2020. Pertanto, di tali incrementi si tiene conto per la determinazione del contributo di cui al comma 586.

Si precisa infine che l'incremento del presente fondo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, dovrà essere utilizzato, secondo i prospetti 1 e 2 sopra riportati, per euro **37.036.747** ai fini dell'incremento dell'indennità dei sindaci di cui ai commi 583 e 584, per euro **63.328.510** ai fini dell'incremento dell'indennità di vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali di cui al comma 585. Il totale delle assegnazioni ammonta ad euro 100.365.257, pertanto è **stato necessario riproporzionare per allineare il riparto ai 100 milioni stanziati per l'anno 2022.**

Sulla base dei predetti dati si riporta una previsione delle somme occorrenti per i pagamenti dei prossimi anni, che andranno riproporzionate nel rispetto delle risorse attualmente stanziare:

Anno 2023 euro: **151.663.055**

Anno 2024 e successivi euro: **223.033.905.**

